

Codice A1817A

D.D. 29 giugno 2018, n. 1914

Autorizzazione idraulica n. 59/18 per la realizzazione di lavori di rimozione materiali metallici e dei detriti dall'alveo del Rio Bugnago in Comune di Oggebbio (VB). Richiedente: Comune di Oggebbio

In data 31/05/18 il Comune di Oggebbio ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del RD 523/1904 per la realizzazione di lavori di rimozione materiali metallici e dei detriti dall'alveo del Rio Bugnago.

All'istanza sono allegati i files degli elaborati progettuali redatti dal dott. Geol. Francesco D'Elia in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

L'Amministrazione comunale di Oggebbio (VB) con deliberazione della Giunta Comunale n.48 in data 24/04/18 ha approvato il progetto dei lavori in oggetto.

A seguito di sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del Rio Bugnago.

Visto il parere tecnico qui pervenuto con la nota prot. n. 22770 del 26/06/18 della Provincia del Verbano Cusio Ossola - Settore IV – Servizio Tutela Faunistica, in merito alla tutela della fauna ittica ai sensi della L.R. 37/2006 e smi.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto la LR 23/2008;
- vista la DGR n. 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con RD n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del DLgs 112/98;
- visto l'art. 59 della LR 44/00;
- viste le LLRR n.20/2002 e n.12/2004;
- visto il regolamento regionale n.14/R del 06/12/2004 e smi;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Oggebbio ad eseguire i lavori in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei files degli elaborati grafici, che si restituiscono al richiedente controfirmati digitalmente da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- i lavori devono essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dai lavori in alveo dovrà essere gestito secondo le modalità indicate nella Relazione al cap.7 ;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni due, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione

- di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata o tramite pec, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
 - l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della LR 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geol. Ing. Mauro SPANO'

I funzionari
(Ing. M. DI BARI)
(dott. Geol. P. SEMINO)